

**Statuto della società consortile a responsabilità limitata**

**"BIOTECNOMED S.C. a R.L."**

ALLEGATO " B "  
RACC. N. 20480

**TITOLO I - Denominazione - Sede - Durata - Oggetto - Soci**

**Articolo 1 - costituzione e denominazione**

1. A norma dell'articolo 2615-ter del Codice Civile, è costituita la società consortile a responsabilità limitata denominata: "BIOTECNOMED S.C. a R.L."

**Articolo 2 - Sede**

1. La società ha sede legale e operativa in Catanzaro, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese.

2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del medesimo comune con semplice decisione del Consiglio d'amministrazione; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in altri comuni italiani o all'estero.

3. La società può, con l'osservanza delle vigenti disposizioni, istituire o sopprimere, con delibera dell'organo amministrativo, sedi operative, sedi secondarie, agenzie, dipendenze, uffici di rappresentanza e altri uffici sia in Italia sia all'estero.

**Articolo 3 - Durata**

1. La durata della società è fissata al 31 dicembre 2035.

2. La società si scioglie, comunque, per il conseguimento dell'oggetto sociale o per l'impossibilità di conseguirlo.

3. Indipendentemente da quanto stabilito dai precedenti commi

1 e 2 del presente articolo, la Società potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione assunta da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

#### **Articolo 4 - Oggetto**

La Società ha per oggetto:

1. lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e/o tecnologica e di diffusione dei risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, prevalentemente nel settore della Salute dell'uomo e delle Biotecnologie.

2. lo svolgimento di attività tese a valorizzare le risorse scientifiche presenti nella regione Calabria, rafforzare i processi di trasferimento tecnologico verso le imprese locali ed offrire condizioni competitive per l'attrazione di imprese ed il rafforzamento di attività produttive altamente innovative nel territorio di riferimento;

3. favorire l'organizzazione e l'integrazione, secondo standard di servizi comuni e di qualità, delle attuali e future infrastrutture di ricerca scientifica ed innovazione tecnologica anche presenti sul territorio regionale calabrese, con particolare riferimento al settore della Salute dell'Uomo e delle Biotecnologie;

4. svolgere la funzione di intermediario specializzato nella ricerca e nell'innovazione, attraverso l'erogazione di servizi

a contenuto scientifico-tecnologico per supportare, sia il rafforzamento dei collegamenti tra sistema scientifico e sistema imprenditoriale, sia la collaborazione tra imprese, al fine di innalzare la propensione ed il carattere innovativo del sistema produttivo.

In particolare la Società opererà al fine di:

- a) stimolare e recepire la domanda di innovazione del sistema produttivo calabrese operante, direttamente ed indirettamente, nell'ambito della Salute dell'Uomo e delle Biotecnologie;
- b) favorire la realizzazione, il potenziamento e la condivisione di attrezzature, impianti e laboratori di ricerca;
- c) fornire servizi specialistici, ad alto valore aggiunto;
- d) sostenere la diffusione dei risultati dell'innovazione sia nell'ambito delle stesse imprese consorziate sia verso imprese terze che manifestino interessi industriali e scientifici per i prodotti/servizi realizzati;
- e) favorire l'accesso, da parte delle imprese, alla conoscenza scientifica e tecnologica di interesse industriale, alle reti ed ai partenariati di ricerca, alle risorse in ambito nazionale ed internazionale,
- f) favorire la formazione professionale e l'alta formazione, al fine di creare personale qualificato al servizio delle imprese partecipanti alla società consortile, sollecitare la mobilità del capitale umano tra le imprese stesse ed il sistema della ricerca;

g) supportare, anche attraverso l'esercizio delle funzioni tipiche di un incubatore di imprese, l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali;

h) favorire l'attrazione di nuovi investimenti produttivi sul territorio regionale calabrese.

5. Al fine di cui ai commi precedenti, la società svolge a titolo esemplificativo le seguenti attività:

- ideazione, realizzazione, direzione di programmi e progetti di ricerca di base e applicata;

- ideazione, realizzazione, direzione di programmi e progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale;

- ideazione, realizzazione, direzione di programmi e progetti di formazione ad alto livello tecnico e scientifico;

- ideazione, realizzazione, direzione di programmi e progetti di trasferimento tecnologico;

- ideazione, realizzazione, direzione di programmi e progetti di ricerca e sviluppo di servizi, prodotti e applicazioni innovativi, anche finalizzati alla realizzazione di prototipi.

6. La società può compiere ogni operazione strumentale comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, tenuto conto di quanto specificato ai precedenti commi 1 e 2. In questo ambito, la società può:

- partecipare a programmi, bandi di gara e progetti di ricerca e sviluppo in ambito nazionale e internazionale, coerenti alle finalità societarie;

- costituire e gestire laboratori di ricerca scientifica e tecnologica;

- collaborare con le istituzioni aventi analoghe finalità o con consorzi o enti di ricerca pubblici e/o privati in settori analoghi;

- assumere sia direttamente sia indirettamente quote e partecipazioni anche azionarie in altre società, consorzi, joint ventures, raggruppamenti di interesse economico e associazioni aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio ovvero a questo direttamente o indirettamente collegato, al fine di favorire lo sviluppo industriale del territorio;

- ricevere commesse nell'ambito dei propri settori d'attività da soggetti pubblici e/o privati;

- intrattenere rapporti di conto corrente, anche passivi, con istituti di credito pubblici o privati;

- compiere operazioni in valuta estera;

- prestare avalli, concedere fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale, a favore di terzi, in via strumentale ad operazioni d'interesse della società;

- acquisire o cedere la titolarità e l'uso di diritti su proprietà intellettuali.

7. La società intende avvalersi delle agevolazioni normative, contributive e finanziarie rivenienti da normative vigenti e future.

#### **Articolo 5 - Requisiti dei soci**

1. Possono essere soci della società:

a. imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o di servizi;

b. imprese che esercitano attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

c. imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

d. centri di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi da uno o più dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c);

e. università;

f. enti pubblici di ricerca;

g. Istituzioni, Organismi pubblici;

h. Consorzi e società consortili comunque costituiti;

i. parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione MURST del 25 marzo 1994 (G.U. n. 187 del 11 agosto 1994);

l. organismi di ricerca.

#### **Articolo 6 - Obblighi dei soci**

1. I soci si obbligano:

- al pagamento del contributo annuale, come deliberato dall'Assemblea. Al riguardo le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca partecipano esclusivamente attraverso l'erogazione di servizi;

- all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni legalmen-

te adottate dagli Organi societari;

- a non divulgare atti e fatti della società, comunque ne siano venuti a conoscenza, ritenendosi questi strettamente riservati indistintamente.

#### Articolo 7 - Ammissione di nuovi soci

1. Chi desidera divenire socio della società deve presentare al Consiglio d'amministrazione domanda sottoscritta dal legale rappresentante, indicando la ragione sociale o la denominazione.

2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) certificato d'iscrizione al Registro Imprese, se trattasi d'impresa;

b) dichiarazione d'accettazione dello Statuto, dei regolamenti interni, e delle deliberazioni già assunte da parte degli organi sociali;

c) l'indicazione delle quote che si intendono sottoscrivere.

3. Alla domanda deve essere allegata, altresì, copia dello statuto e della delibera d'adesione, assunta dall'organo competente per statuto, dalla quale risultino l'indicazione del rappresentante legale e dei poteri dello stesso.

4. L'ammissione di nuovi Soci viene deliberata dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta del Consiglio di Amministrazione.

5. L'ingresso di nuovi soci si attua mediante aumento di capi-

tale sociale o cessione totale o parziale di quote sociali, secondo le modalità e i limiti di cui al presente statuto.

I soci che entrano a far parte della società devono regolarizzare la propria posizione con il versamento delle quote sottoscritte e degli altri oneri previsti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di ammissione.

6. Se la domanda d'ammissione è accolta, il nuovo socio deve provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio, e comunque prima che si riunisca l'Assemblea, a versare le quote sociali ed una quota d'ammissione nella misura determinata all'inizio di ogni esercizio sociale da parte del Consiglio d'amministrazione in relazione al patrimonio della società.

7. La quota d'ammissione è imputata a riserva straordinaria.

## **TITOLO II - Capitale - Quote - Contributi**

### **Articolo 8 - Capitale**

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

2. In caso di decisione d'aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni possedute alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

3. Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti o

mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge.

4. L'aumento del capitale potrà essere attuato, salvo il caso di cui all'art. 2482 ter del c.c., anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

La delibera di aumento del capitale sociale può prevedere l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione, salvo per il caso di aumento gratuito del capitale. Ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

5. L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite.

#### **Articolo 9 - Quote**

1. La società non riconosce che un solo titolare per ciascuna quota.

2. Il Capitale Sociale è suddiviso in quote ai sensi di legge.

3. Le quote e i relativi diritti d'opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma a garanzia.

4. Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi secondo le disposizioni seguenti:

4.1. Qualora un socio intenda trasferire per atto tra vivi in tutto o in parte le proprie quote di partecipazione al capitale sociale o i diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'art. 8 del presente Statuto, dovrà previamente a mezzo

di lettera raccomandata A.R. offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, il prezzo e le altre eventuali condizioni pattuite per l'acquisto. Il diritto di prelazione non opera in caso di cessione a società collegate e/o controllate dal cedente.

4.2. Con il termine "trasferire" di cui al precedente comma s'intende qualsiasi negozio in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di altri diritti reali sulle quote.

4.3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al secondo comma del presente articolo, darne comunicazione mediante lettera raccomandata A. R. indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare la quota offerta in vendita al prezzo proposto.

4.4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, la quota offerta in vendita verrà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

4.5. Se alcuni soci rinunciano al diritto di prelazione questo si accresce a favore degli altri soci in proporzione delle loro partecipazioni. Qualora nessun socio esercitasse il diritto di prelazione, il trasferimento delle quote sarà sottoposto al

gradimento dei soci ai sensi dell'art. 9 del presente statuto.

4.6. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicchè la società non può iscrivere l'avente causa nel libro soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti in violazione.

4.7. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui ai precedenti comma, per l'alienazione della partecipazione è richiesto il gradimento dei soci.

4.8. Pertanto il socio che intenda alienare, a titolo oneroso o gratuito, in tutto o in parte la propria quota (o i propri diritti di opzione) dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata alla società, la proposta di alienazione contenente le indicazioni di cui al precedente punto 4.1; allo stesso modo dovrà procedere chi vorrà costituire in usufrutto tutte o parte delle proprie quote e/o diritti di opzione.

4.9. L'organo amministrativo dovrà, senza indugio, attivare la decisione dei soci in merito alla pronuncia di gradimento.

4.10. I soci decidono con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; nel calcolo della maggioranza non è computata, né al numeratore né al denominatore, la partecipazione per la quale è richiesto il gradimento.

4.11. L'organo amministrativo dovrà comunicare al socio, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal li-

bro soci, la decisione sul gradimento. Qualora entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento, al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intende concesso ed il socio può trasferire la partecipazione. In difetto trova applicazione il disposto dell'art. 2469 c.c..

#### **Articolo 10 - Contributi**

1. Il Consiglio d'Amministrazione, per il perseguimento delle finalità consortili e ai fini della copertura dei costi di gestione stabilisce annualmente la misura percentuale da trattenere ai soci in rapporto alle entrate derivanti da finanziamenti e contratti attivi.

Tale misura percentuale è approvata dall'assemblea dei soci, che delibera con maggioranza semplice.

Il singolo socio consorziato è tenuto a rimborsare alla società consortile le spese da questa sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia individualmente beneficiato.

### **TITOLO III - Decisioni e obblighi dei soci**

#### **Articolo 11 - Competenze dei soci e modalità di decisione**

1. Oltre che sulle materie loro riservate dalla legge, sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'acquisto e la vendita di beni immobili;
- b) l'acquisto e la vendita di partecipazioni;
- c) l'emissione di titoli di debito.

2. Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazioni assembleari.

3. Le deliberazioni riguardanti le modifiche di statuto, la proroga o lo scioglimento della società sono adottate con maggioranza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

#### **Articolo 12 - Assemblea**

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio d'amministrazione ai sensi di legge presso la sede sociale, salvo che l'organo amministrativo non decida diversamente. In ogni caso il luogo di convocazione deve essere situato in territorio nazionale.

2. La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente del Consiglio d'amministrazione mediante telegramma, telefax o posta elettronica e reca, oltre al luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'ordine del giorno. Essa è inviata almeno otto giorni prima della data stabilita; nei casi d'urgenza, da sottoporsi a ratifica dell'Assemblea, la convocazione può avvenire mediante comunicazione effettuata con le medesime modalità da inviarsi entro i tre giorni precedenti.

3. Non esaurendosi nella seduta la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno, il presidente dell'Assemblea può rimetterne la continuazione al primo giorno successivo non festivo.

4. L'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per

cento) del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, salvo quanto disposto dal presente statuto. Le deliberazioni dell'Assemblea si prendono in modo palese.

5. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno ed in ogni caso entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centottanta giorni nelle ipotesi di legge, per l'approvazione del bilancio.

### **Articolo 13 - Intervento e rappresentanza in Assemblea**

1. Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci che risultino tali dalla corrispondente pubblicità camerale.

2. Il socio può farsi rappresentare anche da altro socio avente diritto al voto, da persona terza, purché non sia amministratore o revisore, mediante delega scritta.

### **Articolo 14 - Presidente, segretario e verbali delle adunanze assembleari**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'amministrazione o, in caso d'assenza o impedimento di questi, dal Consigliere anziano. In mancanza, l'Assemblea nomina fra i partecipanti il presidente della seduta.

2. S'intende Consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio d'amministrazione; in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.

3. Il presidente nomina il segretario e, quando occorre, due o più scrutatori, anche fra non soci.

4. Nei casi di legge, o quando l'Assemblea lo ritiene opportu-

no, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente; in tal caso, non è necessaria la nomina del segretario.

5. Il presidente dell'Assemblea esercita i poteri conferitigli dalla legge.

6. I verbali delle adunanze assembleari sono riportati nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni e sono sottoscritti dal presidente e dal segretario o dal notaio.

7. Le copie e gli estratti del verbale restano accertati come conformi all'originale, con firma del Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

#### **TITOLO IV - Amministrazione della società e controlli**

##### **Articolo 15 - Consiglio d'amministrazione e Amministratore delegato**

1. La società è amministrata da un Consiglio d'amministrazione composto o da tre membri o da cinque membri, tra cui un Amministratore delegato. Gli amministratori devono essere espressione dei soci.

2. Due amministratori (nel caso di organo composto da tre membri) o tre amministratori (nel caso di organo composto da cinque) sono designati dalle Università e dagli Enti Pubblici di Ricerca e un amministratore (nel caso di organo composto da tre membri) o due amministratori (nel caso di organo composto da cinque) sono designati dai soci privati. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti ad un vincolo di

mandato e possono essere revocati dai soci che li hanno indicati.

3. Le convocazioni sono effettuate con le stesse modalità di cui all'articolo 12, comma 2. In mancanza delle convocazioni di cui al comma 3, alla convocazione provvede il Presidente su richiesta di almeno un terzo dei soci privati.

4. Le designazioni sono comunicate per iscritto al Presidente del Consiglio d'amministrazione. Anche in mancanza di una o più designazioni, l'Assemblea nomina il Consiglio d'Amministrazione. Il Presidente del Consiglio d'amministrazione è nominato fra gli amministratori di parte pubblica, ove designati. L'Amministratore delegato è nominato fra gli amministratori di parte privata, ove designati.

5. Gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

6. Il Consiglio nomina un Segretario scelto fra i propri membri.

#### **Articolo 16 - Decisioni del Consiglio d'amministrazione**

1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, le decisioni del Consiglio d'amministrazione possono essere adottate, oltre che per deliberazione collegiale, anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, con le modalità decise dallo stesso Consiglio nella prima riunione dopo la nomina. Le decisioni del Consiglio adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espres-

so per iscritto richiedono il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

2. Il Consiglio d'amministrazione si riunisce quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri ovvero dal Revisore, presso la sede della società o altrove, purché nell'Unione Europea.

3. La convocazione del Consiglio è fatta mediante telegramma, telefax o posta elettronica ad iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso da inviarsi ai componenti il Consiglio almeno cinque giorni prima della data stabilita; nei casi d'urgenza, da sottoporsi a ratifica del Consiglio, la convocazione può avvenire mediante comunicazione effettuata con le medesime modalità da inviarsi entro le ventiquattro ore precedenti. Il Consiglio può anche stabilire modalità di convocazione diverse.

4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio d'amministrazione o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano, ai sensi dell'articolo 14, secondo comma.

5. A condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che essi possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, le adunanze del Consiglio d'amministrazione possono essere tenute per videoconferenza o teleconferenza. In tale evenienza la riunione del Consiglio d'amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della

riunione.

6. Le adunanze del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.

7. Le deliberazioni sono prese a voto palese e a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi quindi dal computo gli astenuti.

8. Le decisioni degli amministratori adottate ai sensi del presente articolo sono trascritte nel Libro delle adunanze degli amministratori.

9. Le copie delle trascrizioni nel Libro degli amministratori, certificate conformi dal Presidente o dal Segretario, fanno piena prova.

#### **Articolo 17 - Competenze del Consiglio d'amministrazione**

1. Il Consiglio d'amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.

2. Il Consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 del codice civile. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, del codice ci-

vile.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

#### **Articolo 18 - Rappresentanza legale**

1. Il Presidente del Consiglio d'amministrazione, ed i singoli consiglieri delegati, se nominati, hanno la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale.

2. I poteri di rappresentanza e di firma possono essere delegati, nei limiti previsti dagli atti o deliberazioni di nomina, a uno o più altri amministratori.

3. In caso d'assenza o d'impedimento del Presidente, i suoi poteri sono assunti dal Consigliere più anziano, ai sensi dell'articolo 16, quarto comma.

4. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

#### **Articolo 19 - Compensi degli amministratori**

1. Ai componenti del consiglio di amministrazione può essere attribuito un gettone di presenza, al presidente e all'amministratore delegato può essere attribuita un'indennità.

L'ammontare del gettone di presenza e dell'indennità è determinata dall'assemblea dei soci nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006; agli amministratori

spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio previo regolamento approvato dall'assemblea.

#### **Articolo 20 - Organo di controllo**

1. E' facoltà dei soci, con apposita delibera assembleare, nominare:

- o il Collegio Sindacale che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi dei successivi commi,

- o un Revisore che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi dei successivi commi.

La nomina del Collegio Sindacale è invece obbligatoria verificandosi le condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 2477 del Codice Civile. Anche in questo caso il Collegio Sindacale verrà nominato ed opererà ai sensi dei successivi commi.

2. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, conformemente al disposto di legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci con la delibera di nomina del Collegio stesso.

Per la nomina, la cessazione, la sostituzione dei Sindaci si applicano le disposizioni di legge.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis del Codice Civile; al Collegio Sindacale spetta anche l'esercizio del controllo legale dei conti (salvo diverse disposizioni di legge al riguardo); in quanto investito del controllo legale dei conti il Collegio Sindacale

dovrà essere integralmente costituito da Revisori Legali iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

E' possibile l'intervento dei Sindaci alle riunioni del Collegio Sindacale mediante mezzi di telecomunicazione purchè sia consentito effettuare accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, constatare e proclamare i risultati delle eventuali votazioni; deve inoltre essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla eventuale votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di richiedere che siano riportate nel verbale le proprie dichiarazioni nonchè le motivazioni del proprio eventuale dissenso.

3. In alternativa al Collegio sindacale, o nei casi previsti dalla legge, il controllo legale dei conti della società può essere esercitato da un revisore iscritto nel Registro istituito presso il ministero della Giustizia.

Per la nomina, la cessazione e le funzioni del Revisore si applicano le disposizioni di legge.

## **TITOLO V - Bilancio e utili**

### **Articolo 21 - Esercizio sociale**

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine dell'esercizio il Consiglio d'amministrazione redige il bilancio a norma di legge.

3. Il bilancio deve essere approvato dai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale.

#### **Articolo 22 - Ripartizione degli utili**

1. La società non ha scopo di lucro e persegue l'equilibrio di bilancio e pertanto non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci.

2. L'eventuale utile netto è ripartito per almeno un ventesimo al fondo di riserva legale, finché questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, ed eventuali avanzi di gestione saranno interamente reinvestiti nell'attività di ricerca e nella diffusione dei risultati.

#### **TITOLO VI - Attività e personale**

##### **Articolo 23 - Personale**

1. L'assunzione del personale dipendente è di competenza dell'organo amministrativo.

All'uopo l'organo amministrativo redigerà apposito regolamento da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

##### **Articolo 24 - Attività di ricerca e formazione**

1. Per lo svolgimento delle proprie attività la società può avvalersi delle strutture e del personale dei soci.

#### **TITOLO VI - Disposizioni generali**

## **Articolo 25 - Recesso**

1. I soci hanno il diritto di recedere dalla società. La dichiarazione di recesso dovrà essere indirizzata con lettera raccomandata al Consiglio d'amministrazione, con un termine di preavviso di almeno sei mesi.

2. Il socio recedente è tenuto ad adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri assunti nei confronti della società fino alla data del recesso.

3. Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, del Codice Civile.

## **Articolo 26 - Esclusione**

1. L'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto.

2. Possono essere esclusi i soci che vengano dichiarati falliti o sottoposti a procedure concorsuali, nonchè i soci che non rispettino i parametri di affidabilità economico-finanziaria richiesti dalla normativa di riferimento per la presentazione di progetti a valere su strumenti di finanziamento regionali, nazionale e comunitari e/o che rifiutino di firmare la documentazione necessaria per la presentazione degli stessi progetti.

3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione

ad unanimità di voti.

#### **Articolo 27 - Liquidazione**

1. Per la liquidazione della società si applicano le norme di legge.

#### **Articolo 28 - Clausola arbitrale**

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Crotone. Il collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati dalla Camera Arbitrale. L'Arbitrato sarà rituale ed il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto.

#### **Articolo 29 - Assunzione di obblighi da parte della società**

1. Con riferimento all'articolo 11, comma 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettono nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri. L'assunzione del debito vale esclusivamente nei casi in cui la violazione sia stata commessa senza dolo ed è in ogni caso esclusa qualora la violazione sia la diretta conseguenza di un atto volontariamente commesso in danno della

società.

**Articolo 30 - Rinvio alle norme di legge**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio alla disciplina riguardante le società a responsabilità limitata e alle altre norme di legge.

F.to:

Giovanni Cuda

Gianluca Perrella

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN PIU' FOGLI MUNITI DELLE  
PRESCRITTE FIRME, ED AI SUOI ALLEGATI,  
NEI MIEI ROGITI.  
CATANZARO,**